

ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA ITALIANA: PARLAMENTO, GOVERNO E MAGISTRATURE

Parlamento (potere legislativo)

Il Parlamento è un organo bicamerale perché è composto da 2 camere: La Camera dei Deputati e il Senato della Repubblica. Le due camere lavorano a sé salvi i casi nei quali la Costituzione prevede che si riuniscano *“in seduta comune dei loro membri”* **art.55 Cost.** nei casi di:

- elezione e giuramento del Presidente della Repubblica;
- messa in stato d'accusa del Presidente della Repubblica per alto tradimento e attentato alla Costituzione;
- elezione di 5 giudici costituzionali;
- elezione di 8 componenti del Consiglio superiore della Magistratura.

Le 2 camere sono molto simili, sono composte da persone scelte dai partiti politici e hanno identici poteri (possono entrambe ed esempio votare la sfiducia e far cadere il governo). La parità di poteri si indica con il termine *“bicameralismo perfetto”*.

Ma hanno anche delle differenze:

Camera dei Deputati	Senato della Repubblica
<ul style="list-style-type: none">• 630 membri• Elettorato attivo: 18 anni• Elettorato passivo: 25 anni	<ul style="list-style-type: none">• 315 membri + 5 senatori a vita• Elettorato attivo: 25 anni• Elettorato passivo: 40 anni

La durata della legislatura è di 5 anni. Può essere più breve nel caso di scioglimento anticipato delle camere.

Secondo l'**art.67** della Costituzione:

“ogni membro del Parlamento rappresenta la Nazione ed esercita le sue funzioni senza vincolo di mandato”.

I membri del Parlamento godono delle immunità parlamentari:

- **L'insindacabilità**, significa che i parlamentari non sono perseguibili per le opinioni espresse nell'esercizio delle loro funzioni.
- **L'inviolabilità** riguarda i reati comuni. Si può procedere contro di loro tramite autorizzazione della Camera cui appartengono per:
 - Arresto;
 - Perquisizione personale o domiciliare;
 - Intercettazioni;

I parlamentari ricevono un'indennità stabilita per legge. Ciascuna camera ha un Presidente che esercita i poteri di direzione dei lavori e risolve i dubbi di regolamento con imparzialità.

Le Commissioni parlamentari sono organi minori delle Camere, essi sono 13 e si dicono permanenti perché vengono costituite all'inizio della legislatura e durano fino alla fine. Le commissioni permanenti di Camera e Senato sono:

- Affari costituzionali, della presidenza del consiglio e degli interni;
- Giustizia;

- Affari esteri e comunitari;
- Difesa;
- Bilancio, tesoro e programmazione;
- Finanze;
- Cultura, scienza e istruzione;
- Ambiente, territorio;
- Trasporti;
- Attività produttive;
- Lavoro;
- Affari sociali;
- Agricoltura;

Alle camere spetta la **funzione legislativa** che avviene tramite un complesso procedimento:

1. **L'iniziativa**, che si esercita presentando una proposta di legge al Presidente di una delle 2 camere;
2. **L'esame e L'approvazione**, dove sono previsti il procedimento ordinario e due procedimenti abbreviati;
3. **La promulgazione**, che è l'atto con il quale il presidente della Repubblica dichiara che la legge è stata regolarmente approvata e che deve esser rispettata da tutti.
4. **La pubblicazione**, dove la legge promulgata viene pubblicata sulla gazzetta ufficiale ed entra in vigore il quindicesimo giorno successivo.

Al potere legislativo del Parlamento rientrano anche “ le leggi di revisione costituzionale”, che sono quelle attraverso le quali è possibile modificare la Costituzione e “le altre leggi costituzionali” che sono delle integrazioni alle disposizioni della Costituzione.

Con il **REFERENDUM ABROGATIVO** si può eliminare totalmente o parzialmente una legge e consiste in una votazione da parte di tutti i cittadini elettori per la Camera dei deputati con un SI o un NO.

Il diritto di richiedere il referendum spetta a cinquecentomila elettori e cinque consigli regionali con regolarità e ammissibilità.

L'art. 75 della Costituzione esclude:

- Le leggi di amnistia e indulto;
- Le leggi tributarie e di bilancio;
- Le leggi di ratifica dei trattati internazionali;

Governo (potere esecutivo)

Il Governo è un organo formato da:

- **Il Presidente del Consiglio dei Ministri:**

Egli ha un compito prettamente politico e cioè quello di garantire l'unità dell'azione di governo in conformità al programma.

L'art. 95 gli affida il compito di:

- Dirigere la politica generale di Governo;
- Mantenere l'unità dell'indirizzo politico e amministrativo;
- Promuovere e coordinare l'attività dei ministri;

- **I Ministri:**

Sono organi politici e amministrativi. Il ministro deve garantire, da una parte, che l'attività della Pubblica amministrazione sia conforme all'indirizzo politico di governo e dall'altra che le decisioni del governo tengano conto delle esigenze di buon andamento della Pubblica amministrazione.

- **Il consiglio dei ministri:**

E' l'organo collegiale composto da tutti i ministri ed è presieduto dal Presidente del Consiglio.

Al consiglio dei ministri spettano i poteri più rilevanti:

- Determinare la politica generale di Governo;
- Risolvere i conflitti tra i ministri;
- Deliberare i disegni di legge, i decreti legislativi, i decreti legge e i regolamenti governativi;
- Prendere decisioni per le Regioni e gli enti locali;
- Prendere decisioni di politica estera e comunitaria;
- Nominare i presidenti dei principali enti nazionali;
- Esprimere gli orientamenti amministrativi complessivi;

Gli organi non necessari sono:

- Consiglio di gabinetto;
- Comitati ministeriali;
- Sottosegretari e vice-ministri;
- Commissari straordinari del Governo;

La Formazione del Governo è il procedimento di nomina del presidente del consiglio e dei ministri attraverso 3 fasi:

- **Consultazioni:**

Il presidente della Repubblica non può nominare Ministro o Presidente del Consiglio chi vuole. Egli deve procedere con le consultazioni dei segretari dei partiti e dei Presidenti dei gruppi parlamentari i quali designano l'orientamento dei partiti di appartenenza.

- **Incarico:**

Il Presidente della Repubblica affida l'incarico di formare il nuovo Governo. Chi riceve l'incarico viene nominato Presidente del Consiglio incaricato e accetta l'incarico con riserva. Se riesce a mettere insieme una maggioranza parlamentare va dal Presidente della Repubblica per accettare la nomina di presidente del consiglio altrimenti rimette il mandato rinunciando all'incarico.

- **Nomina:**

Il Presidente della Repubblica procede alla nomina del Presidente del Consiglio e sei Ministri. Una volta nominati i membri del Governo giurano di essere fedeli alla Repubblica, di osservare la costituzione e le leggi e di esercitare le proprie funzioni nell'interesse della nazione (**art.93 cost.**).

Entro 10 giorni dalla nomina, il nuovo Governo deve presentarsi alla Camere per esporre il proprio programma e ottenere la fiducia. Con la fiducia il governo ha pieni poteri politici e può iniziare a operare. Nel caso in cui non ottenga la fiducia deve presentare le dimissioni al Presidente della Repubblica.

La fiducia può essere revocata tramite le mozioni di sfiducia e la questione di fiducia.

La funzione legislativa del governo si esercita attraverso due atti capaci di prendere il posto della legge:

- **Decreti - legge**, sono atti che il governo delibera sotto la propria responsabilità in via diretta.
- **Decreti legislativi**, sono degli atti di Governo approvati tramite delega fornitagli dal Parlamento mediante una legge detta di delegazione.

La differenza fondamentale sta nel fatto che con i decreti legge la potestà legislativa è data dal Parlamento al Governo mentre con i decreti - legge il governo se la prende direttamente.

I regolamenti governativi possono essere:

- **Esecutivi**, che regolano le modalità di esecuzione di una legge senza aggiungere novità giuridiche e senza creare nuovi diritti e obblighi per i cittadini.
- **Organizzativi**, che comprendono tutte le regole che il governo ritiene opportuno adottare per assicurare il buon andamento e l'imparzialità degli uffici pubblici.
- **Autorizzati**, dove il Governo detta norme di interesse pubblico oltre a quanto è già previsto dalla legge, spesso creando nuovi diritti e doveri dei cittadini.

Magistrature (potere giudiziario)

Il potere giudiziario è affidato alla Magistratura che rappresenta l'insieme dei soggetti, Giudici o Magistrati, chiamati ad esercitare l'amministrazione della giustizia, cioè l'interpretazione e l'applicazione delle norme giuridiche ai casi concreti.

Art. 101 Cost. dispone che " *la giustizia è amministrata in nome del popolo. I giudici sono soggetti soltanto alla legge*".

La Costituzione:

- Ci evidenzia che il potere giudiziario è uno dei poteri della sovranità e ricorda che questa appartiene al popolo, infatti i processi devono essere pubblici e le sentenze sono pronunciate "***in nome del popolo italiano***".
- Proclama l'indipendenza dei Giudici, egli infatti deve esercitare in piena autonomia riferendosi alle norme legislative.
- I giudici "***devono obbedire solo alla legge***".

Garanzia a favore dei singoli Giudici:

- i Giudici non sono organizzati secondo una gerarchia in quanto sono tutti uguali tra di loro e si distinguono solo per le loro funzioni (giudice civile, giudice penale ecc).
- In Magistratura si entra attraverso un concorso pubblico e imparziale.
- I Giudici sono inamovibili, cioè non possono essere rimossi o trasferiti. Possono però essere sospesi dal servizio o destinati ad altre sedi quando:
Vi sia il loro consenso;
in seguito ad una decisione del CSM;

Il CSM è il consiglio superiore della magistratura è un organo di autogoverno per assicurare l'indipendenza esterna della Magistratura.

E' composto da:

- 16 Magistrati eletti dai Magistrati ordinari;

- 8 giuristi eletti dal parlamento in seduta comune;
- 3 componenti di diritto;
- Presiede il Presidente della Repubblica.

La magistratura si divide in:

Magistratura ordinaria (ha competenze generali su tutte le funzioni giurisdizionali)	Magistratura speciale (ha competenze specifiche di amministrazione della giustizia in alcuni settori)
<p>1. Magistratura giudicante in materia civile e penale:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Giudice di pace; • Tribunale; • Corte d'Assise; • Corte d'Appello; • Corte d'Assise d'appello; • Corte di Cassazione; <p>2. Magistratura inquirente:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Procura della Repubblica; • Procura generale della Repubblica; • Procura generale presso la Corte di Cassazione 	<p>1. Magistratura amministrativa con competenza generale in materia di interessi legittimi:</p> <ul style="list-style-type: none"> • TAR (tribunali amministrativi regionali) • Consiglio di Stato <p>Con competenza particolare:</p> <ul style="list-style-type: none"> • Corte dei conti • Commissioni tributarie • Tribunali militari

StudentVille